



Avv. FRANCESCO LUIGI PATANÈ
NOTAIO

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5
dell'art. 82 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

REPERTORIO N.39848

RACCOLTA N.11442

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di luglio.

- 16 luglio 2019 -

In Bergamo, Via Sant'Elisabetta n. 11, presso l'Associazione "CLUB RICREATIVO DI PIGNOLO ONLUS", alle ore diciotto e quindici minuti.

Avanti a me Avv. **FRANCESCO LUIGI PATANÈ**, Notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bergamo,

è presente il signor

RIVA PAOLO, pensionato, nato a Bergamo il 29 giugno 1946, ivi residente in Via Lapacano n. 8, codice fiscale RVI PLA 46H29 A794B, titolare della carta d'identità n. AS 9504232 rilasciata dal Comune di Bergamo il 16 aprile 2012, valida fino al 29 giugno 2022.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua veste, a me nota, di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione riconosciuta denominata

"SOCREM - SOCIETÀ BERGAMASCA DI CREMAZIONE"

con sede in Bergamo, Via Borgo Palazzo n. 140/A, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00779660166, Ente Morale iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia al n. 2598 dal 4 settembre 2013 e nell'Elenco delle Associazioni di Promozione Sociale al n. BG-148 dal 28 giugno 2013, tenuto sempre dalla Regione Lombardia, oltre che presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo al R.E.A. n. BG-300575, mi richiede di assistere, al fine di redigere il verbale, all'assemblea degli associati dell'Associazione, qui convocata a norma di Statuto - con avviso affisso presso la sede sociale in data 7 giugno 2019, oltre che presso il "Reparto SOCREM" del Cimitero Monumentale di Bergamo - oggi alle ore diciotto in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista in questo luogo il giorno 15 luglio 2019, come dichiara il comparente), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

" 1. Adozione di un nuovo testo integrale dello statuto sociale, aggiornato e adeguato alle disposizioni normative in materia di associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo Settore".

2. Autorizzazione al presidente o al vicepresidente dell'associazione e conferimento agli stessi, in via tra loro disgiunta, dei poteri utili o necessari per la predisposizione e la sottoscrizione di tutte le pratiche inerenti alla modifica statutaria, nonché di apportare al verbale dell'assemblea straordinaria tutte quelle modificazioni che la competente Autorità potesse richiedere ai fini dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore."

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito dello svolgimento della seduta assembleare.

Ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo signor Paolo Riva, che constata e mi fa constatare che con lui sono qui presenti:

- i membri del Consiglio di Amministrazione indicati nel foglio presenze che, in copia, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

Agenzia delle Entrate

Ufficio Territoriale di

Bergamo

Registrato in data

23/07/2019

al n. 6274 s.1T

Esatti €. 400,00

- n. 11 (undici) dei complessivi n. 4471 (quattromilaquattrocentosettantuno) associati, indicati nell'elenco che, in copia, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Con il consenso degli intervenuti, che dichiarano di essere informati sugli argomenti da trattare e di non opporsi alla loro trattazione, il signor Paolo Riva dichiara validamente costituita la presente assemblea.

Prosegue quindi il Presidente esponendo le ragioni che giustificano la proposta del Consiglio di Amministrazione di adottare, in funzione dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore"), un nuovo testo integrale di statuto sociale ai fini della futura iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente richiama il nuovo testo di statuto sociale di cui propone l'adozione, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7 giugno 2019 e depositato in pari data presso la sede dell'Associazione per consentire agli associati di prenderne visione, evidenziando le modifiche apportate dal testo proposto rispetto a quello sinora vigente. In particolare richiama la necessità di procedere a una modifica della denominazione dell'Associazione, essendo necessario (come previsto dall'art. 35, 5° comma, del D.Lgs n.117/2017), che la stessa contenga l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale", ovvero la sigla "A.P.S."

Il medesimo, inoltre, precisa come, nel caso in cui la proposta venisse approvata, si renderà necessario conferire a uno o più soggetti rappresentanti dell'Associazione tutti i più ampi poteri per la predisposizione e sottoscrizione di tutti i documenti e pratiche utili o necessarie per ottenere l'iscrizione, quando verrà istituito, dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

A questo punto il signor Paolo Riva invita i signori intervenuti a presentare eventuali osservazioni.

Non intervenendo alcuno, il Presidente signor Paolo Riva invita i presenti a deliberare in merito a quanto proposto.

L'Assemblea, con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti espresso per alzata di mano (su indicazione del Presidente e secondo l'accertamento effettuato dal medesimo),

delibera

- adottare la nuova denominazione "**SOCREM - Società Bergamasca di Cremona - A.P.S.**", in forma abbreviata "**SOCREM Bergamo A.P.S.**",

- di adottare il nuovo testo di Statuto, comprensivo della modifica della denominazione ora deliberata, testo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C";

- di dare espresso mandato al Presidente e al Vice Presidente dell'Associazione, con firma tra loro disgiunta, affinché possano apportare all'allegato Statuto tutte le integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità Tutoria competente per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il signor Paolo Riva, quale legale rappresentante dell'Associazione, con l'espresso consenso degli intervenuti, delega me Notaio a depositare presso la Regione Lombardia l'istanza per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto ora deliberate.

Il medesimo mi dichiara che l'Associazione non è titolare di beni mobili registrati, mentre è titolare in Comune di

BERGAMO

Via Borgo Palazzo n.140, di un ufficio al primo piano e un'autorimessa al piano

primo interrato, rispettivamente censiti nel **Catasto Fabbricati** al **foglio 73** (settantatre) con i **mappali**

16190 sub.702 (sedicimilacentonovanta subalterno settecentodue), Via Borgo Palazzo n.140, piano 1, Categoria A/10, Classe 8, Consistenza vani 4, Superficie Catastale Totale: mq. 73, Rendita Euro 1.198,18, e

16190 sub.46 (sedicimilacentonovanta subalterno quarantasei), Via Borgo Palazzo n.140, piano S1, Categoria C/6, Classe 6, Consistenza mq. 17, Superficie Catastale Totale: mq. 19, Rendita Euro 45,65,

confinanti in senso orario partendo da ovest l'ufficio con prospetto su camminamento di accesso comune identificato col mappale 16190 sub.1, mappale 16190 sub. 22, vano scale e disimpegno di accesso comuni identificati con il mappale 16190 sub.6, di nuovo prospetto su camminamento di accesso comune identificato col mappale 16190 sub.1, l'autorimessa, con terrapieno, mappale 16190 sub.47, corsello comune identificato col mappale 16190 sub.2, mappale 16190 sub.45 (salvi migliori confini come in fatto e come risultanti dalle mappe catastali).

Null'altro essendovi da deliberare e nessun signore intervenuto chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore diciotto e quaranta minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di conoscerne il contenuto.

Di questo verbale, scritto a norma di legge e di regolamento da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e completato da me Notaio su due fogli per cinque pagine intere e parte della sesta, ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo approva e in conferma con me lo sottoscrive alle ore diciotto e quaranta-cinque minuti.

Firmato: PAOLO RIVA





FRANCESCO LUIGI PATANÈ Notaio (Sigillo)

* * * * *

SOCREM - SOCIETÀ BERGAMASCA DI CREMAZIONE A.P.S.

Cariche sociali esercizio 2019 - Presenze assemblea straordinaria del 16.07.2019

Membrì del Consiglio Direttivo

Nomi	Abitazione	Codice Fiscale	Carica	Assemblea nomina	Scadenza	Presenza
Riva Paolo	Bergamo	RVIPLA46H29A794B	Presidente	11.04.2017	Assemblea 2021	
Taiocchi Daniela	Mozzo	TCCDNL70R43A794W	Vicepresidente	11.04.2017	Assemblea 2021	
Beni Gianbiano	Bergamo	BNEGBN42H10A794C	Segretario/Tesoriere	11.04.2017	Assemblea 2021	
Bonaldi Pietro	Scanzorosciate	BNLPTR83E03I628P	Consigliere	11.04.2017	Assemblea 2021	
Ricciardi Tommaso	Ponte San Pietro	RCCTMS43P16B963G	Consigliere	11.04.2017	Assemblea 2021	
Zurru Pietro	Scanzorosciate	ZRRPTR31A31F205Z	Consigliere	11.04.2017	Assemblea 2021	

SOCREM - Elenco partecipanti assemblea straordinaria del 16.07.2019

Numero	Cognome	Nome	Firma
1	Beni	Gianbianco	<i>Francesco Beni</i>
2	Bonaldi	Pietro	
3	Ricciardi	Tommaso	<i>Ricciardi Tommaso</i>
4	Riva	Paolo	<i>Paolo Riva</i>
5	Taiocchi	Daniela	
6	Tezza	Ugo	<i>Ugo Tezza</i>
7	Zurru	Pietro	<i>Pietro Zurru</i>
8	MARZANI	GIACOMINA	<i>elbonzoni</i>
9	GIMONDI	SILVIA	<i>Gimondi Silvia</i>
10	OBERTI	UMBERTO	<i>Umberto Oberti</i>
11	NORIS	ALFIO	<i>Alfio Noris</i>
12	ALGISI	PAOLO	<i>Paolo Algisi</i>
13	MAR LUCHSINGER-JUNG	MARIE CHRISTIANE	<i>Marie Christiane Luchsinger-Jung</i>
14			
15			
16			

Allegato "C" al n.39848/11442 di Repertorio
STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È attiva in Bergamo, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"SOCREM - Società Bergamasca di Cremazione - A.P.S."

in forma abbreviata **"SOCREM Bergamo A.P.S."**, iscritta al n. 2.598 del Registro regionale delle persone giuridiche private tenuto dalla Regione Lombardia con decreto n. 7976 del 4 settembre 2013.

L'associazione fu costituita in Bergamo il 30 maggio 1889 ed eretta ente morale con Regio Decreto n. 1.099 del 17 settembre 1911, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 17 ottobre 1911, n. 242.

Articolo 2 - Sede legale e durata

La sede legale è posta in Bergamo, Via Borgo Palazzo n. 140/A; il trasferimento della sede sociale nell'ambito territoriale dello stesso Comune è riservato alla competenza del Consiglio Direttivo.

L'associazione può istituire sedi secondarie e può fondersi con altre associazioni aventi identiche finalità.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 3 - Scopi

Nello svolgimento della propria attività, che ha carattere di volontariato ed esclusivi intenti civici, solidaristici e di utilità sociale, l'associazione non persegue alcuno scopo di lucro; essa è apolitica e rispetta ogni fede religiosa dei propri associati.

Scopo dell'associazione - nel più ampio ambito della promozione e della tutela dei diritti umani, civili e sociali, anche mediante organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale - è la promozione e la diffusione della pratica della cremazione delle salme, intesa come manifestazione di civiltà e di progresso sociale, anche tramite la promozione di iniziative di carattere sociale e culturale

Pertanto l'associazione, a titolo esemplificativo, si propone di:

- a) garantire la cremazione delle salme dei soci in osservanza alle vigenti disposizioni di legge in materia;
- b) raccogliere e conservare i documenti attestanti la volontà degli associati di essere cremati e la eventuale destinazione delle ceneri;
- c) stimolare gli enti locali ad adottare iniziative atte a divulgare le pratiche della cremazione e della dispersione delle ceneri in modo da eliminare tutte le restrizioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio;
- d) diffondere e tutelare il culto della memoria anche attraverso la realizzazione di nuove forme di ritualità del commiato dalla persona defunta e nel suo ricordo;
- e) mantenere contatti con altre associazioni già esistenti in Italia e all'estero;
- f) promuovere le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme;
- g) promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione;
- h) pubblicare saggi, opuscoli, riviste, libri sulla cremazione, sia mediante iniziative culturali proprie sia in collaborazione con altre istituzioni;
- i) realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerari in proprio e per conto di enti locali;

j) gestire forni crematori in proprio e/o per conto di pubbliche amministrazioni o di terzi in genere.

L'associazione esaurisce le proprie finalità esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'associazione si propone di svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 4 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- elargizioni, donazioni e lasciti testamentari da chiunque effettuati;
- contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- versamenti effettuati dagli associati a titolo di ammissione;
- interessi maturati sui capitali accumulati e redditi derivanti dal patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Spetta al consiglio direttivo determinare l'ammontare del versamento per l'iscrizione all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota di iscrizione, fermo restando, in ogni caso, che le spese relative alla cremazione della salma dell'associato restano a esclusivo carico dell'associato stesso e, per esso, dei suoi eredi o legatari, e così pure tutte le spese funerarie.

È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originario.

I versamenti al fondo di dotazione a cui l'associazione attinge per l'adempimento dei propri scopi possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione all'associazione, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti effettuati non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e pertanto in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, come in caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, non può darsi luogo al rimborso di quanto versato neppure a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e pertanto la quota associativa non potrà essere trasmessa a terzi, né *mortis causa* né per atto *inter vivos*.

Articolo 5 - Associati

Possono iscriversi all'associazione tutte le persone, senza discriminazione alcuna, e, quindi senza distinzione di sesso, di razza o di età, indipendentemente dal loro *status* sociale o dalle loro condizioni economiche, siano essi cittadini italiani o stranieri stabilmente residenti in Italia, che ne condividano le finalità e gli scopi, ne accettino le regole fondamentali di comportamento e non siano moralmente indegne.

Per entrare a far parte dell'associazione, il richiedente dovrà presentare al consiglio direttivo apposita domanda scritta e pagare presso la segreteria la quota associativa secondo le modalità fissate dal consiglio direttivo. In base alle disposizioni di legge in materia di *privacy*, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti a riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'associazione, previo assenso scritto dell'associato.

Il consiglio deciderà sull'accoglimento delle domande; in caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo dovrà comunicare la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima successiva convocazione. In caso di definitivo rigetto della domanda la somma versata a titolo di quota associativa dall'aspirante socio dovrà essere restituita.

Qualora il consiglio direttivo non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento, la domanda dovrà ritenersi accolta con efficacia dalla data della domanda, ritenendosi l'associato legittimamente iscritto nel registro degli associati dal giorno di presentazione della domanda stessa.

Il numero degli associati è illimitato, salvo il rispetto del numero minimo previsto dalla legge tempo per tempo vigente.

Le attività svolte dagli associati a favore dell'associazione sono a titolo di volontariato e quindi gratuite.

Gli associati possono partecipare alla vita dell'associazione e agli stessi spettano tutti i diritti di elettorato attivo e passivo; pertanto, tutti gli associati hanno il diritto di intervenire alle assemblee e di votare e possono essere eletti a ricoprire cariche sociali a partire dal momento dell'iscrizione.

Articolo 6 - Obblighi degli associati

Gli associati sono obbligati a:

- osservare le norme statutarie, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- astenersi dal compiere ogni atto in contrasto con lo scopo dell'associazione e con le direttive e deliberazioni degli organi sociali;
- frequentare l'associazione, collaborare lealmente e senza riserve al successo di tutte le iniziative intraprese e partecipare fattivamente alla vita associativa.

Articolo 7 - Recesso ed esclusione degli associati

L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento presentando al consiglio direttivo apposita comunicazione scritta. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

L'associato può essere escluso dall'associazione solo in caso di grave inadempienza ai doveri previsti dal precedente articolo 6 o per comportamenti che abbiano recato danno morale o materiale all'associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal consiglio direttivo e deve essere comunicata all'associato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante le motivazioni di tale decisione; l'esclusione così deliberata dovrà essere ratificata dall'assemblea generale ordinaria immediatamente successiva alla deliberazione stessa. In caso di mancata ratifica dell'assemblea il provvedimento sarà da ritenersi inefficace.

L'associato receduto o espulso non ha diritto di ottenere il rimborso delle somme versate.

Articolo 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- l'organo di controllo.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite: è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione, purché debitamente documentate.

Articolo 9 - L'assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

In assemblea ciascun associato può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro associato.

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati qualora il numero degli associati sia inferiore a cinquecento e sino a un massimo di cinque associati qualora il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.

Non possono essere rilasciate deleghe ai membri del consiglio direttivo, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti dell'associazione.

A ogni associato intervenuto (personalmente o tramite delegato) spetta un voto.

L'assemblea deve essere convocata da parte del presidente almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo riterrà necessario il consiglio direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata almeno un decimo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata mediante avviso da affiggere presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza e, se del caso, mediante ulteriori modalità che il presidente, sentito il consiglio direttivo, vorrà adottare.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione, oltre al giorno, data e luogo dell'eventuale seconda convocazione, che peraltro non potrà tenersi prima che siano decorse ventiquattro ore dalla prima convocazione.

Il consiglio direttivo può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea che consentano agli associati che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione degli associati stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario-tesoriere devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea delibera, in sede ordinaria relativamente:

- alla nomina delle cariche sociali;
- all'approvazione del bilancio annuale;
- alla ratifica delle esclusioni degli associati deliberate dal consiglio direttivo;
- a ogni argomento che il consiglio direttivo intenda sottoporre alla sua attenzione.

L'assemblea delibera, in sede straordinaria relativamente:

- alle modifiche dello statuto;
- allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'associazione;
- alla nomina dei liquidatori;
- alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della liquidazione, secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 18.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano pre-

sentì o rappresentati almeno la metà degli associati: le delibere saranno prese a maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, presenti o rappresentati, e delibererà a maggioranza semplice.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni sono effettuate in modo palese per alzata di mano e sono soggette alla verifica della controprova; in casi ritenuti eccezionali dal presidente o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti, la votazione potrà essere effettuata a scrutinio segreto.

Delle discussioni e deliberazioni dell'assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, che dovrà essere firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario-tesoriere, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

I verbali delle assemblee saranno conservati a cura del segretario-tesoriere presso la sede dell'associazione.

Articolo 11 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di undici membri; il numero dei membri viene deliberato dall'assemblea al momento della nomina.

Qualora non l'abbia fatto l'assemblea al momento della nomina, i membri del consiglio direttivo nominano, nel loro ambito:

- il presidente;
- il vice-presidente;
- il segretario-tesoriere.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo:

- amministra il patrimonio dell'associazione;
- delibera in merito all'accettazione di lasciti e donazioni;
- redige il bilancio;
- propone modifiche allo statuto sociale;
- delibera in merito all'ammissione di nuovi associati;
- determina l'ammontare delle quote associative;
- dà esecuzione a quanto deliberato dall'assemblea;
- delibera in merito a tutti gli atti amministrativi ordinari e straordinari che non siano tassativamente riservati dallo statuto all'assemblea degli associati e che non si trovino in contrasto con le disposizioni di legge.

Qualora ne ravvisi la necessità il consiglio direttivo potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi, anche ricorrendo a propri associati, determinandone la retribuzione nel rispetto delle leggi in materia.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni semestre e ogni qualvolta il presidente o altro membro del consiglio ne ravvisi la necessità; la convocazione va effettuata con preavviso da inviare mediante lettera, o fax o e-mail al domicilio di ogni membro (e da questi comunicato all'associazione) almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio è presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal vice-presidente; in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano.

Di tutte le riunioni del consiglio direttivo dovrà essere redatto il verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario-tesoriere, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dalla persona designata dal presidente; ciascun associato ha diritto di prendere visione dei verbali del consiglio direttivo.

Articolo 12 - Presidente

Il presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca il consiglio direttivo, rappresenta l'associazione sia in giudizio sia verso i terzi.

Articolo 13 - Vice-presidente

Il vice-presidente coadiuva in tutto il presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ne assume tutte le attribuzioni, ivi compresa la rappresentanza dell'associazione.

Articolo 14 - Segretario-tesoriere

Il segretario-tesoriere prepara l'ordine del giorno del consiglio direttivo, predispone l'eventuale documentazione da fornire a ogni membro e ne verbalizza le riunioni.

Tiene la contabilità dell'associazione, riceve e deposita i versamenti sul conto corrente intestato all'associazione, dispone per il pagamento delle spese di esercizio dell'associazione.

Articolo 15 - Decadenza dalla carica di membro del consiglio direttivo

Il membro del consiglio direttivo assente per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio senza giustificato motivo, sarà considerato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti nella relativa elezione. In mancanza il consiglio potrà cooptare fra gli associati un nuovo consigliere che sostituisca il membro decaduto; tale nomina dovrà essere ratificata da parte dell'assemblea in sede ordinaria. Il nuovo consigliere decadrà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del consiglio.

Analogamente si procederà per la sostituzione, per qualsiasi causa dovuta, di altri consiglieri.

Articolo 16 - Organo di controllo

Qualora sia obbligatorio per legge, ovvero venga volontariamente deciso dai soci, l'associazione nomina un organo di controllo che, secondo quanto stabilito dagli associati in sede di nomina, potrà essere costituito da un solo membro ovvero da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati.

È compito dell'organo di controllo, quando nominato, vigilare in merito:

- alla piena osservanza della Legge e dello statuto;
- al rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, quando applicabili, e, quindi alla corretta tenuta della contabilità dell'associazione, alla corretta redazione dei bilanci, alla corretta tenuta delle scritture contabili;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

I suoi componenti possono procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; hanno diritto di prendere visione di ogni atto o documento dell'associazione, nonché eseguire controlli sulle risultanze di cassa e dei depositi bancari, redigendo apposito verbale delle verifiche effettuate.

Possono intervenire alle riunioni del consiglio direttivo ed esprimere parere consultivo.

L'organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs n. 117.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Non possono essere nominati, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo ovvero il revisore devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I membri dell'organo di controllo durano in carica per un quadriennio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica e sono rieleggibili.

In caso di composizione collegiale, alla prima riunione dopo la nomina l'organo di controllo nominerà il proprio presidente, a meno che non abbia già provveduto al riguardo l'assemblea in sede di nomina.

Qualora l'organo di controllo sia collegiale, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro, subentra il più anziano tra i supplenti, che resta in carica sino all'assemblea convocata dall'organo amministrativo (nei successivi trenta giorni) per l'integrazione dell'organo di controllo: i nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla disciplina contenuta negli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 17 - Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato che ne faccia richiesta.

Gli utili e gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate non possono in nessun caso essere distribuiti, anche in forme indirette, agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 18 - Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, da deliberarsi con le maggioranze previste dall'articolo 10 del presente statuto, i fondi residui saranno erogati nel modo stabilito dall'assemblea, ma esclusivamente a fini di utilità sociale ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità uguali o simili a quelli dell'Associazione, fatto salvo il parere positivo dell'Autorità competente.

Articolo 19 - Rinvio

Per quanto qui non previsto valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, in subordine, le norme del codice civile e delle altre leggi regolanti la materia.

Firmato: PAOLO RIVA

FRANCESCO LUIGI PATANÈ Notaio (Sigillo)

* * * * *